



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PAVIA**

Pavia - V.le Campari n.34
TEL. 0382-4396
FAX 0382-466655 - 577222 - 463333
e-mail : comando.pavia@vigilfuoco.it

UFFICIO Prevenzione

Prot. n. 2614

del 3 OTT, 2006

Al Dip. Dei VV.F., del Soccorso Pubblico e
della Dif. Civ.-
Direz. Centr. Per la Prev. E la Sic. Tec. -
Area Prevenzione Incendi
Via Cavour, 5
00184 Roma

per il tramite e motivato parere della

Direzione Regionale VVF Per
la Lombardia
Via Ansperto 4
20123 MILANO

**OGGETTO : Contenitori-distributori mobili e contenitori-distributori rimovibili -
Richiesta chiarimenti**

Negli ultimi anni si è verificato un notevole incremento dell'utilizzo dei contenitori-distributori mobili e contenitori-distributori rimovibili, soprattutto presso le aziende agricole.

Inoltre in Lombardia, a seguito della L.R. 5 ottobre 2004 n. 24 e della Deliberazione Giunta Regionale 11 febbraio 2005, n. 7/20635, sono state abrogate le disposizioni attuative, a suo tempo emanate, del D. Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4 comma 4, lett. c) della legge 15 marzo 1997, n. 59."

In particolare l'art. 12 delle abrogate disposizioni prevedeva che un distributore ad uso privato avrebbe dovuto avere serbatoi interrati, con volume di carburante superiore a 10 m³, escludendo, quindi, i contenitori-distributori rimovibili da tale ambito potendoli dunque considerare dei depositi.

La L.R. 24/04, all'art. 11 relativo ai distributori privati, non pone le citate limitazioni ammettendo la possibilità di utilizzare attrezzature mobili per il rifornimento di mezzi, escludendo comunque le aziende agricole, per cui, di fatto, i contenitori-distributori rimovibili sono da considerare come distributori privati a tutti gli effetti per i quali è previsto il collaudo ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale e potrebbero essere installate in tutte le ditte.

Essendovi delle diversità di vedute con i diretti interessati, professionisti e titolari, sull'interpretazione generale sui vari provvedimenti emanati in proposito, con la presente si chiedono alcuni chiarimenti in merito.

Si richiamano brevemente i regolamenti più significativi che si sono succeduti.

Il DM 19/03/90 riporta "È consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, ..." dettandone in seguito le condizioni.

Il telegramma circolare 11 aprile 1990 prot. n. 4113/90 avvisa sulla non assoggettabilità dei serbatoi in argomento nei sopraccitati luoghi.

La lettera Circolare prot. n° P322/4113 sott.170 del 9 marzo 1998 informa che l'installazione di tali contenitori-distributori "può essere consentita anche presso altre attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada" individuandole, in tal caso, come attività 15 nell'elenco allegato al DM 16/02/82.

Il decreto 12 settembre 2003, autorizza l'installazione e l'esercizio di tali serbatoi, ad uso privato, di capacità geometrica complessiva non superiore a 9 m³, per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.

È anche importante ricordare che il DPR 547/55, dal titolo "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" prevede all'art. 37 che alcuni impianti e costruzioni, ricadenti nel campo di applicazione del DPR stesso, ossia quelli dove siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 dello stesso DPR, ".... devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei vigili del fuoco ...". Tali impianti e costruzioni sono quelli individuati dalle tabelle "A" e "B" annesse al DPR 689/59 nelle quali, al punto 11 della tabella "A", sono compresi i "depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, olii minerali ed altri prodotti idrocarburati infiammabili o combustibili, per quantità superiori a 500 kg."

Dal campo di applicazione del DPR 547/55 sono escluse le cave e le ex Ferrovie dello Stato ma non i cantieri e le aziende agricole. Tra l'altro, le cave e le ex Ferrovie dello Stato, pur non essendo soggette ai sopralluoghi di prevenzione incendi, lo sono per l'aspetto progettuale come fissato dalle norme specifiche.

A parere dello scrivente Comando il DM 19/03/90 sarebbe da intendere, oltre che una integrazione dell'art. 82 del DM 31/07/34, come recita la prefazione agli articoli, anche una deroga in via generale, per l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili (soprattutto per l'aspetto riguardante l'interramento dei serbatoi), a quest'ultimo decreto ed alla Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969 relativa ai distributori stradali di carburante, come riportato sempre nella premessa nella quale è richiamato l'art. 21 del DPR 577/82 attinente l'istituto della deroga (prima della sua abrogazione da parte dell'art. 9 del DPR 37/98 e l'art. 6 dello stesso DPR trasferisse tale istituto alle Direzioni Regionali VV.F.).

Tale decisione è comprensibile in quanto nei luoghi indicati dal decreto si avrebbero delle difficoltà ad interrare il serbatoio o ad utilizzare distributori mobili della capacità massima di 300 litri, come previsto dall'art. 82 del DM 31/07/34.

L'interpretazione di tali norme pone sostanzialmente tre dubbi:

- 1) se tali contenitori-distributori siano soggetti a controlli di prevenzione incendi presso aziende agricole, cave per estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari ed edili, qualora in presenza di lavoratori subordinati come definiti dal DPR 547/55;
- 2) se gli impianti, di cui al decreto 12 settembre 2003, possano essere installati presso tutte le aziende, se ad uso privato, o soltanto in quelle che risultino iscritte alla camera del commercio come ditte di autotrasporti e se, in quest'ultimo caso, debbano essere individuate come attività 15 o 18;
- 3) se tali impianti, qualora fosse possibile installarli presso ditte anche non di autotrasporti, debbano essere individuati come attività 15 o come attività 18 delle attività comprese nell'elenco allegato al DM 16/02/82;

Per quanto sopra, il Comando ritiene che:

- 1) tali contenitori-distributori siano soggette al controllo di prevenzione incendi qualora installati in luoghi ove prestino la propria opera i lavoratori subordinati come definiti dal DPR 547/55 in quanto l'attività ricade al punto 11 de DPR 689/59.

In particolare, per quanto riguarda l'utilizzo dei contenitori-distributori presso le cave, si ritiene che esse siano soggette ai controlli di prevenzione incendi solo per il parere di conformità, come previsto dall'art. 84 del D. Lgs 624/96, in quanto, anche se escluse dal campo di applicazione del DPR 547/55, non lo sono da quello del DM 16/02/82 qualora i quantitativi superino i 0,5 m³.

- 2) i distributori di cui al DM 12 settembre 2003 possono essere installati solo presso aziende che risultino iscritte alla camera del commercio come ditte di autotrasporti e vanno considerate come attività 18;
- 3) qualora fosse possibile installarli presso ditte anche non di autotrasporti siano da considerare attività 18 perché il più volte citato DM del 19/03/90, nella prefazione, individua, come oggetto del decreto, i distributori e non i depositi e, in regione Lombardia, per uniformità alla legge regionale 24/2004;

Al fine di dirimere ogni dubbio e per un corretto ed uniforme applicazione della normativa, ed essendo nella fase di transitorio per passare dal NOP al CPI, fase nella quale si trovano molte aziende agricole della provincia, si chiede il definitivo parere di codesto superiore ufficio.

Si allega copia dello stralcio della L.R. 5 ottobre 2004 n. 24.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Arch. Ing. F. Piccinini)

R.L.

